

Iscrizione Albo gestori ambientali. Indicazione della tipologia di carrozzerie mobili idonee al trasporto di rifiuti.

Il Comitato Nazionale ha definitivamente stabilito **che le carrozzerie mobili** degli autoveicoli debbano essere indicate, nei provvedimenti d'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali delle imprese di trasporto di rifiuti, **per tipologia**, indicando per ciascuna tipologia di carrozzeria quali sono **i codici EER dei rifiuti abbinabili**.

Dopo aver stabilito che le **tipologie** esistenti delle carrozzerie mobili sono così classificate:

- Containers
- Casse mobili
- Compattatori
- Cassoni
- Pianali

Il Comitato Nazionale ha modificato la sua precedente delibera n. 6 del 9 settembre 2014 (che già prevedeva che l'attestazione d'idoneità relativa ad una carrozzeria mobile poteva essere redatta in un unico documento per tutte le carrozzerie mobili che avessero le stesse caratteristiche di quella periziata) stabilendo ora che *“Nel caso di carrozzerie mobili, l'attestazione del responsabile tecnico deve indicare la **tipologia**, specificando a quale, tra le seguenti tipologie appartiene: containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali. Per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile devono essere indicati i codici EER abbinabili. L'impresa può utilizzare le carrozzerie mobili della medesima tipologia oggetto dell'attestazione”*.

Aggiungendo inoltre che *“Per ciascun veicolo o gruppo di veicoli oggetto di attestazione che si intende equipaggiare con una carrozzeria mobile devono essere indicate le tipologie di carrozzerie abbinabili”* e modificando l'allegato A della delibera precedente, con un nuovo schema di attestazione d'idoneità per i

veicoli e le carrozzerie mobili (cd. perizia).

Fatte queste modifiche alla precedente delibera, il nuovo provvedimento ha quindi disposto che:

“Nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo, è riportato, per ogni veicolo che l’impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile, le tipologie di carrozzerie abbinata” ... dando evidenza “per ciascuna carrozzeria mobile dei codici EER abbinati con la carrozzeria stessa” e che

*“Nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, **i rifiuti che l’impresa può trasportare** risultano dalla combinazione dei codici EER autorizzati sulle carrozzerie mobili associate al veicolo”.*

Disponendo in tal modo, il Comitato Nazionale ha finalmente uniformato sul territorio nazionale il comportamento delle Sezioni regionali che, in modo differenziato, iscrivevano o non iscrivevano, nelle autorizzazioni delle imprese di trasporto dei rifiuti, le carrozzerie mobili da queste utilizzate (dando quindi luogo a concorrenze sleali tra imprese e mettendo in difficoltà gli organi di controllo).

Questa uniformità si avrà però solo dopo l’entrata in vigore della delibera in oggetto, prevista per il **2 febbraio 2021** (dopo oltre 7 mesi dalla data del provvedimento). Da quella data i nuovi provvedimenti d’iscrizione all’albo riporteranno obbligatoriamente le tipologie di carrozzerie mobili utilizzabili dalle singole imprese di trasporto rifiuti, con abbinati i codici EER degli stessi trasportabili.

Per i provvedimenti d’iscrizione attualmente in corso di validità è invece previsto un **periodo transitorio** per il loro aggiornamento sino al 31 dicembre 2021, oppure in occasione delle variazioni d’iscrizione, successive comunque al 2 febbraio 2021.

Si riporta il testo della delibera in esame che, seppur datata 24 giugno 2020, è stata resa disponibile soltanto nella giornata di martedì 22 settembre u.s..

Delibera n. 3 del 24 giugno 2020

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO